SERVIZIO CONFERMA SALDI E DATI DEI RAPPORTI BANCARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BancAnagni Credito Cooperativo – Società Cooperativa - ABI: 08344

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A162428 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 324
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e Codice Fiscale n. 00088800602
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale e direzione: 03012 – Anagni (FR) - Piazza G. Marconi, 17 - Tel. 0775.73391 - Fax 0775.728276
PEC: segreteria@pec.bancanagni.bcc.it - e-mail: ba_info@bancanagni.it – sito web: www.bancanagni.it

CHE COS'È IL SERVIZIO CONFERMA SALDI E DATI DEI RAPPORTI BANCARI

Attestazione con la quale vengono confermati i saldi, le operazioni e gli altri dati dei rapporti intrattenuti con la Banca, ai soggetti titolari dei rapporti stessi o ad altri soggetti da questi autorizzati (Società di revisione per la certificazione del Bilancio, ecc.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

VOCI DI COSTO	
Costo per ogni attestazione di conferma saldi e dati	€ 50,00

RECLAMI

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca di Credito Cooperativo di Anagni Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Piazza G. Marconi, 17 – 03012 ANAGNI - FR) a mezzo posta, a mezzo fax al n. 0775/7339369, via e-mail all'indirizzo ba_reclami@bancanagni.it oppure per posta certificata all'indirizzo reclami@pec.anagni.bcc.it. La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario.* Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al Giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.
Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia, preferibilmente alla Filiale nel cui territorio la Banca ha la propria Direzione Generale, per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.